



OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI PIAZZA MATTEOTTI.

Aggiornamento del progetto definitivo- esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 288 del 05/04/2022.

Aggiornamento progettuale ed avvio a contrarre per nuova procedura di gara.

CUP E11B21007510004

CIG 925301230F

RELAZIONE DEL R.U.P.

PREMESSA

In relazione all'oggetto, sulla base del progetto definitivo – esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 288 del 05/04/2022, si è proceduto in data 11/04/2022 tramite la piattaforma di ARCA/Sintel con id. 153194772, ad espletare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020 comma 2) lett. b). Suddetta procedura prevedeva che l'aggiudicazione dell'appalto avvenisse con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Alla scadenza delle offerte prevista dalla lettera d'invito per il 22/04/2022 alle ore 08.30, si è riscontrato che non vi erano offerte, e che la gara negoziata era andata deserta.

Pertanto, si sono analizzate con il dirigente della struttura e gli assessorati alla partita, le problematiche riscontrate e pervenute in sede di gara. Alcuni degli operatori economici invitati, hanno manifestato le seguenti criticità:

- 1) Trattandosi principalmente di lavori di carpenteria metallica, le fasi lavorative della zincatura, fase di lavoro imprescindibile per una corretta manutenzione e durabilità della carpenteria metallica nel tempo, necessità di "vasche" apposite che in Italia non hanno la lunghezza prevista per le travi HEA600 che prevedono una lunghezza superiore ai 20 mt.
- 2) L'impossibilità, di reperire nei tempi previsti dalla precedente lettera d'invito, il materiale necessario per l'intervento ovvero l'acciaio.

Pertanto, in relazione:

- ✓ al punto 1), a causa della situazione di belligeranza in Europa, ritiene più agevole non pretendere che la ditta appaltatrice dei lavori metallici sia costretta a trovare fuori dall'Italia una ditta di finiture con zincatura che possa garantire l'applicazione di una protezione mediante una zincatura a caldo alle strutture della passerella e che ottenga l'applicazione di tale protezione in tempi ragionevoli. L'aggiornamento del progetto prevede di suddividere le due travi HEA600, attualmente previste nella lunghezza di oltre 20 m, in due tronchi di lunghezza minore e non superiore a 14 m per ottenere una struttura protetta e zincabile senza costringere la ditta appaltatrice a spingersi oltre confine per poter effettuare i lavori.
- ✓ al punto 2), si ritiene ammissibile attivare una nuova procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020 comma 2) lett. b), che preveda nella nuova lettera d'invito un data di incantieramento più "agevole" nei tempi per le imprese individuate, al fine di poter reperire il materiale, e di lavorarlo come da indicazioni contenute nel progetto definitivo –esecutivo.

Per quanto sopra, in data 25/05/2022 prot. 32478, è pervenuta l'aggiornamento progettuale dal parte del progettista incaricato ing. Eugenio Ferrari della società Consultec Srl di viale Rimembranze 36/b in Lodi, con la seguente documentazione tecnica e descrittiva:



- 1) Relazione illustrativa del coprigiunto – Relazione di calcolo statica – Fascicolo dei calcoli.
- 2) PNT 3001 – pianta, vista speculare prospetto e sezioni;
- 3) PNT 3002 - sezioni D-D E F-F
- 4) PNT 3003 – pianta sezioni e dettaglio

Suddetti elaborati, al punto 1) integrano la relazione del progettista incaricato approvata con determina n. 288 del 2022, mentre al punto 2), 3) e 4) sostituiscono quelli sempre alla medesima determina. Il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiornamento non subisce alcuna modifica.

Premesso tutto ciò, Il sottoscritto, geom. Gaetano Italia, Responsabile unico del procedimento in oggetto in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dell'aggiornamento progettuale avvenuto con documentazione pervenuta in data 25/05/2022 prot. 32478, dichiara:

1. che, nella prossima procedura di gara che si espletterà nelle stesse modalità di quella precedete, verranno invitati nuovamente i n. 5 operatori economici individuati con la precedente procedura del 11/04/2022, andata deserta, con il seguente id. 153194772, al fine di poter dar loro la possibilità di poter partecipare a seguito dell'aggiornamento in oggetto ;
2. Che, in aggiunta ai n. 5 operatori di cui sopra, sono stati selezionati per essere invitati altri n. 4 operatori economici, per un totale di 9 operatori economici;
3. Che, per le Imprese individuate si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva e del possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per categoria e classifiche (OG3 cl 1);
4. Che, il CUP in epigrafe rimane invariato, mentre si è provveduto ad acquisire un nuovo CIG 925301230F
5. il rispetto delle norme in materia di contratti pubblici;
6. il rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
7. la disponibilità finanziaria al cap.2729/48 del bilancio 2022, come segue:

Imp.	Euro
1569/2022	2.410,72
1570/2022	7.612,80
1571/2022	369.976,48

8. l'insussistenza dei conflitti d'interesse rispetto alle Imprese selezionate.

Per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, l'entrata in vigore del decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) del D.Lgs. n. 50/2016 ha determinato una problematica interpretativa nel combinato disposto dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 95, comma 4, lettera a), aprendo la strada a due tesi:

- a. la prima la quale ritiene che il criterio dell'offerta di prezzo sia possibile solo in caso di procedure aperte;
- b. la seconda la quale ammette il ricorso del criterio del prezzo più basso anche nel caso di procedure negoziate, almeno per importi contenuti entro il limite di € 1.000.000,00.

In tale fase di indeterminazione della norma e nelle more di aggiornamento delle pertinenti Linee Guida ANAC n. 2, parzialmente superate dalle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017, il sottoscritto ritiene di poter condividere la tesi di cui alla precedente lettera b. in quanto:

- I. la norma può essere interpretata anche nel senso che segue: «a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), [fermo restando l'obbligo di procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e quindi, a contrariis, ferma restando la possibilità di procedure negoziate per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro] per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie [obbligatoriamente se di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, facoltativamente se di importo inferiore a 1.000.000 di euro, come previsto dal citato articolo 36], sulla base del progetto esecutivo;».



- II. Ovvero, in altri termini, con le modifiche introdotte nell'articolo 95, comma 4, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato per lavori sino a € 2.000.000 con la precisazione che per importi a partire da € 1.000.000 devono essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di ricorrere alla procedura negoziata.
- III. Inoltre lo stesso Codice dei contratti prevede esplicitamente, all'art. 36, comma 7, che: *“L'ANAC con proprie linee guida...stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo...Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.”* Ne deriva che se si propendesse per la tesi che il Codice vieti l'offerta di solo prezzo nelle procedure negoziate, non si comprenderebbe la motivazione per la quale allora il Legislatore, nel delegare ad ANAC le Linee guida sugli affidamenti con procedura negoziata, abbia previsto espressamente la *“...facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale..”,* ovvero di una fattispecie connessa esclusivamente al criterio dell'offerta del solo (minor) prezzo e notoriamente incompatibile con il criterio dell'offerta secondo il rapporto qualità/prezzo.

Per le considerazioni sopra esposte la procedura negoziata in epigrafe verrà svolta con il criterio del prezzo più basso (art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici).

Il R.U.P.

Geom. Gaetano Italia